



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

Prot. n. 707

Ordinanza n. 1 dell'8/1/2008

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PER L'USO DI AUTOTRAZIONE.

IL SINDACO

- **Vista** la Legge Regionale del 13 dicembre 2004, n. 23;
- **Visti** gli artt. 23 e 24 del Regolamento Regionale n. 2/06;
- **Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.E.L.;
- **Visto** l'art. 7/bis del già citato T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- **Visto** l'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e i locali gestori degli impianti di carburante, in data 7/11/2001, da cui si evincono i gruppi dei distributori di carburante;
- **Visto** il verbale del 27/12/2007 di riunione dei gestori regolarmente convocati dal quale risultano le richieste motivate di alcuni di loro;

D E T E R M I N A

di raggruppare i distributori di carburanti tenuti alla turnazione come di seguito specificato:

GRUPPO "A"	GRUPPO "B"	GRUPPO "C"	GRUPPO "D"
ESSO S.P. 231 (già S.S. 98)	ERG Largo Costantinopoli	Q8 Via Corsica	ERG S.P. 231 (già S.S. 98)
IP Via Cerignola	Q8 S.S. 93	AGIP S.P. 231 (già S.S. 98)	API Via Barletta
IP S.S. 93 Km 36,402 Loconia			

O R D I N A

AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI

operanti nel territorio comunale di osservare, per l'anno 2008, gli orari di apertura e chiusura secondo le modalità di cui all'art. 24 - comma 3 - del Regolamento Regionale n. 2/2006, con facoltà di scelta di una delle seguenti opzioni previste:

- a. Dalle ore 5,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- b. Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
- c. Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- d. Dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- e. Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- f. Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- g. Dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- h. Dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

Si **RAMMENTA** che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 2/2006 – commi 1 e 2 - l'orario **minimo settimanale** è di **52 ore**. L'orario **massimo** di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento (26 ore) dell'orario minimo stabilito (art. 7 del D.Lgs. 32/98).

Tutti gli impianti devono comunque rimanere **aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 19,00.**

Ai sensi dell'art. 26, c. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2006 i gestori devono rispettare e scegliere la turnazione del riposo infrasettimanale che deve avvenire nelle ore pomeridiane, assicurando l'apertura almeno del 50 % degli impianti.

La **scelta dell'orario** da osservare e del **riposo infrasettimanale** dovrà essere **comunicata** dal gestore all'Amministrazione Comunale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno **30 giorni prima** dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

In mancanza della comunicazione da parte del gestore della scelta di una delle opzioni di cui sopra e della giornata di riposo infrasettimanale dovrà rispettare il seguente orario:

- ◆ orario di apertura e chiusura degli impianti
 - d. dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- ◆ giornata di riposo infrasettimanale
sabato

Si **DISPONE**, inoltre, quanto segue:

- per assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di erogazione dei carburanti anche nei giorni festivi, i gestori degli impianti devono osservare le sottoelencate **TURNAZIONI FESTIVE**, in modo da assicurare l'apertura di almeno il 25% degli impianti di distributori di carburanti, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Considerato che la turnazione festiva nell'anno 2007 si è esaurita con il gruppo "A", per l'anno 2008 la turnazione ha inizio con il gruppo "B":

GRUPPO "A"	GRUPPO "B"	GRUPPO "C"	GRUPPO "D"
*****	1 Gennaio	6 Gennaio	13 Gennaio
20 Gennaio	27 Gennaio	3 Febbraio	10 Febbraio
17 Febbraio	24 Febbraio	2 Marzo	9 Marzo
16 Marzo	23 Marzo	24 Marzo	30 Marzo
6 Aprile	13 Aprile	20 Aprile	25 Aprile
27 Aprile	1 Maggio	4 Maggio	11 Maggio
18 Maggio	25 Maggio	1 Giugno	2 Giugno
8 Giugno	15 Giugno	22 Giugno	29 Giugno
6 Luglio	13 Luglio	20 Luglio	27 Luglio
3 Agosto	10 Agosto	15 Agosto	17 Agosto
24 Agosto	31 Agosto	7 Settembre	14 Settembre
21 Settembre	28 Settembre	5 Ottobre	12 Ottobre
19 Ottobre	26 Ottobre	1 Novembre	2 Novembre
9 Novembre	16 Novembre	23 Novembre	30 Novembre
7 Dicembre	8 Dicembre	14 Dicembre	21 Dicembre
25 Dicembre	26 Dicembre	28 Dicembre	*****

- ai sensi dell'art. 26, c. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2006, gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale sospendono la propria attività nella giornata del lunedì o, se questa è festiva, nel primo giorno feriale successivo;
- ai sensi dell'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, i **distributori di GAS METANO e G.P.L.** sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e degli orari di apertura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare le attività di erogazione dei diversi prodotti;
- ai sensi sempre dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, **gli impianti muniti di colonnina SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO** svolgeranno servizio continuato ed ininterrotto, significando che, nelle ore in cui è obbligatoria la chiusura dell'impianto e nei



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

giorni in cui l'impianto dovrà restare chiuso per riposo festivo o infrasettimanale, funzionano senza alcuna forma di assistenza da parte del personale addetto;

- ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 2/2006, **i gestori degli impianti presenti sulle strade classificate di tipo B** (con spartitraffico) di cui all'art. 2, c. 2 del D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada) possono scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale;
- ai sensi dell'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, le attività integrative di cui all'art. 4, c. 2 della L. R. n. 23/04 (attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, ecc.), non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie (ordinanza sindacale n. 186 del 20/12/07 per attività commerciale; ordinanza sindacale n. 187 del 20/12/07 per attività di somministrazione).
- le domande di **sospensione del servizio per ferie** dovranno pervenire al Comune entro il 31 marzo dell'anno di riferimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale autorizzerà le ferie assicurando l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti.

Ai sensi dell'art. 23 - comma 3 - del Regolamento Regionale n. 2/2006, i titolari degli impianti hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile e leggibile, un cartello a stampa con l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura giornaliera e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali.

I titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l'obbligo, altresì, di esporre in modo ben visibile e leggibile un cartello indicante gli impianti che effettuano l'apertura festiva.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2004, 3° comma lett. a) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2 mila 500 colui che omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante o omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza e non previste dalle leggi dello Stato e della Regione, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00, secondo le procedure della Legge 689/81.

La presente è affissa all'Albo pretorio per 30 giorni e potrà essere visionabile sul sito del Comune di Canosa – portale SUAP (<http://suap.comune.canosa.ba.it/>).

Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

IL SINDACO
Francesco Ventola

La presente viene notificata:

- | | |
|--|----------------|
| • A tutti i gestori degli impianti di carburanti | CANOSA |
| • Al Commissariato di P.S. | CANOSA |
| • Al Comando Stazione Carabinieri | CANOSA |
| • Al Comando di Polizia Municipale | <u>S E D E</u> |